

I tecnici ARPA con funzioni di PG possono operare all'interno di discariche?

Domanda: Recentemente si è diffusa la interpretazione in base alla quali i tecnici ARPA, anche se UPG, non hanno competenza sui rifiuti nelle discariche. Mi potete a tal proposito chiarire detta linea interpretativa, considerato che non ho trovato nessun riferimento a tal proposito?.

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Lo preciso: pubblichiamo il quesito atteso che la stessa domanda ci viene proposta ormai da più operatori sul territorio, e dunque riteniamo che – nonostante tutto - la cosa possa essere realmente una emergente realtà interpretativa. Francamente, questo principio – se realmente in qualche parte è condiviso – mi sembra qualcosa al limite con il surreale. Siamo ormai abituati a tutto come interpretazioni nel campo ambientale, a livello di norme sostanziali e procedurali, ma ogni volta riusciamo ancora a sorprenderci.

Noi abbiamo sempre sostenuto in ogni sede seminariale ed editoriale¹ che – a nostro modesto avviso – i tecnici ARPA con funzioni (attenzione: funzioni e non qualifica) di ufficiali di PG hanno

¹ Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni) – www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Le funzioni di polizia giudiziaria le attribuisce il codice di procedura penale. Sono obbligatorie se esistono e devono essere esercitate in questo caso puntualmente e permanentemente, sotto pena di integrare il reato omissivo conseguente. Se invece non esistono, non si possono pretendere e creare. Ma se al contrario in capo a quell'organo e a quel personale il codice di procedura penale ricollega tali funzioni, il riconoscimento al personale dipendente non è discrezionale o legato a scelte interne all'amministrazione ma è doveroso ed automatico e non si può derogare per scelte amministrative alle regole del codice di procedura penale. Per quanto riguarda il personale di vigilanza ARPA, già a livello logico e sistematico apparirebbe semplicemente risibile che il nostro sistema giuridico abbia creato queste strutture deputate alla protezione dell'ambiente in senso giuridico ed amministrativo per poi non conferire al personale di vigilanza la cosa più importante: e cioè i poteri di intervento e di controllo connessi alle funzioni di polizia giudiziaria. Il nostro ordinamento avrebbe dunque creato un organo privo di ogni effetto preventivo e repressivo cogente, con ispettori che si recano nei luoghi teatro di grandi illeciti ambientali con i poteri praticamente relegati a espressioni di buon galateo e di cortesia reciproca. Al massimo di fatto con funzioni di polizia amministrativa. (...) Si ritiene che prima in via logica e poi in senso giuridico e procedurale il personale addetto ai controlli esterni dell'ARPA svolge obbligatoriamente le funzioni di P.G. ai sensi dell'art. 57, 3° comma del c.p.p.. In definitiva tale dato è ulteriormente confermato da una consolidata attività di polizia giudiziaria operata in moltissime ARPA su tutto il territorio nazionale dove il personale di vigilanza opera appunto con funzione di polizia giudiziaria non soltanto espresse e dichiarate ma condivise dalle Procure e dai Tribunali; vengono attuate indagini di P.G. con le ritualità del codice di procedura penale e si giunge a dibattimento sulla base di atti redatti in tal senso che nessuno ha mai contestato. A questo punto resta da chiedersi: se fosse esatta la tesi di coloro che sostengono che il personale di vigilanza ARPA non svolge funzioni di P.G., tutte queste indagini sono ogni giorno illegali? E le Procure delle Repubbliche sbagliano ogni volta

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

esattamente gli stessi poteri/doveri di ogni altro ufficiale di PG (naturalmente nei limiti di materie di base e di territorio connesse).

Soltanto per inciso, dunque, sempre a nostro modesto avviso, va sottolineato che totalmente infondate, e per certi versi risibili, appaiono alcune tendenze (che sembra realmente possano esistere) in base alle quali in alcuni casi gli ispettori ARPA con funzione di PG non avrebbero competenza per operare all'interno delle discariche, ma potrebbero agire in materia di rifiuti solo all'esterno di detti impianti. Tale interpretazione veramente ci appare del tutto fantasiosa e non poggia su alcuna regola sostanziale e procedurale e si presenta al confine con una vera e propria inibizione omissiva all'operato legittimo e doveroso del personale in questione anche all'interno delle discariche di ogni tipo, entro le quali francamente non riusciamo proprio a capire per quale motivo i tecnici ARPA non potrebbero svolgere le loro funzioni di polizia giudiziaria. Analogo discorso vale per qualunque altra forma di presunta limitazione che ogni tanto emerge in qualche sede e che, a nostro avviso, si presenta sempre del tutto infondata. Va ribadito che le funzioni di P.G. dei tecnici in questione sono funzioni di P.G. a tutti gli effetti, nei limiti naturalmente territoriali e per materia di rito.

Siamo – naturalmente – aperti al confronto ed a pubblicare ogni tesi opposta, soprattutto se fondata su precisi richiami ad articoli e commi di legge. Articoli e commi che – francamente – allo stato ignoriamo. Ci chiediamo infatti – al di là delle interpretazioni personali – in quale articolo e comma del codice di procedura penale, del T.U. ambientale o di qualunque altra legge statale un ufficiale di

che condividono gli accertamenti? Ed i Tribunali sbagliano ogni volta che redigono sentenze sulla base di tali atti realizzati con funzione di P.G.? Oppure può essere vero il contrario?

In definitiva assistiamo tutti i giorni a personale di vigilanza ARPA che opera come P.G. e trova la condivisione della magistratura requirente e giudicante nei fatti e soprattutto negli atti giudiziari. Nel contempo chi sostiene il contrario opera soltanto a livello teorico e non si è mai sottoposto al vaglio operativo del sistema processuale. Esistono sentenze di Tribunali o decisioni di Procure che smentiscono le funzioni di P.G. del personale ARPA e che non convalidano atti di P.G., annullano sequestri penali, archiviano comunicazioni di notizia di reato, vanificano atti adottati ai sensi del c.p.p. da tali operatori? Crediamo di no. Mentre esistono tutti i giorni atti positivi di convalida e di avallo. Dunque, dove è verosimile che si trovi l'errore? E, va sottolineato, che non ci si può certo appellare a differenze regionali di impostazione e di interpretazione, giacché abbiamo sopra già ben ricordato che la riserva in questa materia è assolutamente statale, giacché attiene al sistema penale e di procedura penale. Dunque, poiché le funzioni derivano, come sosteniamo, dal codice di procedura penale, non può sussistere l'ipotesi che questo codice per una Regione preveda una cosa e per altra Regione ne preveda un'altra. In altre parole non esiste un codice di procedura penale per ogni ARPA. Il codice è unico. Le funzioni di P.G. sono uniche su tutto il territorio nazionale. In gran parte delle ARPA vengono esercitate sulla base dell'unico codice di procedura penale nazionale. In altre ARPA no. Resta dunque da chiedersi: ma veramente sbagliano tutti coloro che esercitano tali funzioni e le magistrature che tutti i giorni in sede requirente e giudicante condividono tale procedura e la avallano in provvedimenti giurisdizionali, perché tali funzioni non esisterebbero in capo al personale di vigilanza ARPA? Mi sembra molto più sensato e realistico pensare che sbaglia chi (pochi, per fortuna) la pensa in modo contrario. (...)"

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

PG come un tecnico ARPA (se riveste tale funzioni) possa intervenire – in caso di accertamento di reato – all'interno di una azienda, entro un terreno privato, su una strada in materia di rifiuti (illegali) ma poi si debba fermare all'ingresso di una discarica (verosimilmente illegale) ove quei rifiuti (illegali) stanno o sono già entrati.

Un principio procedurale e sostanziale che sarebbe veramente interessante poter capire su quale preciso testo di legge si basa. Anche perché – se così fosse – tutti gli accertamenti di PG svolti fino ad oggi dai tecnici ARPA con funzioni di polizia giudiziaria nelle discariche su tutto il territorio nazionale sarebbero – quanto meno – illegittimi (atteso che le regole di PG possono e devono essere nazionali, e non sono certo soggetti a deroghe sulla base di norme o regolamenti locali).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.